

PARERE 17 MARZO 2020
68/2020/I/EEL

**PARERE ALLA REGIONE PIEMONTE IN MERITO ALLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI
IDROELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione Piemonte del 21 febbraio 2020, prot. Autorità 6344 del 21 febbraio 2020 (di seguito: lettera del 21 febbraio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge*

regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”;

- l’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;*
- l’articolo 12, comma 1-septies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l’altro, che:
 - fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l’importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della

- filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;
- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
 - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione dell'Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall'Autorità;
 - le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l'obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richiesto dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni non rilevano ai fini dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, trattandosi di mere segnalazioni che l'Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
 - in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l'Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
 - l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di

- impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
 - nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
 - l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone;
 - in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
 - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;
 - con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto

alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 21 febbraio 2020, la Regione Piemonte, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all'Autorità:
 - gli articoli pertinenti inseriti nel disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità 2020)”;
 - il disegno di legge recante “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico”;
 - una breve relazione di accompagnamento nella quale si afferma che *“gli articolati dei disegni di legge danno attuazione alle disposizioni nazionali, si uniformano alle linee guida di codesta Autorità e delegano la Giunta regionale ad adottare uno o più regolamenti e/o deliberazioni per determinare nel dettaglio le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni, la definizione dell'importo unitario del canone di concessione (componente fissa e componente variabile), la modalità di cessione gratuita dell'energia elettrica e/o relativa monetizzazione, nonché le modalità di quantificazione e versamento, il tutto nel rispetto dei principi indicati nella legge regionale e nel rispetto del quadro normativo nazionale”*;
- gli articoli pertinenti inseriti nel disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità 2020)” sono essenzialmente riferiti a:
 - la determinazione del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
 - la definizione delle modalità per la cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99: tale definizione è delegata alla Giunta regionale, ivi inclusa l'eventuale monetizzazione dell'energia elettrica da fornire a titolo gratuito, effettuata sulla base del prezzo all'ingrosso, determinato in funzione del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto al singolo impianto idroelettrico;
- in merito a entrambi gli aspetti richiamati nel precedente punto, l'Autorità non è chiamata a dare un parere alle Regioni ai sensi dell'articolo 12 dell'innovato decreto legislativo 79/99;
- il disegno di legge recante “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico” prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
 - a decorrere dall'anno 2021, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico debbano corrispondere alla Regione un canone annuale, in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale

media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia elettrica fornita a titolo gratuito, e il prezzo zonale dell'energia elettrica;

- la componente variabile del canone possa essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione;
- sia demandata alla Giunta regionale la determinazione dell'importo unitario della componente fissa, della percentuale della componente variabile, della modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati nonché delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone;
- la (sola) componente fissa del canone sia aggiornata proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
- la documentazione acquisita (come riassunta nel precedente punto) non rende disponibili tutti gli elementi necessari per esprimere il parere ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in quanto il disegno di legge recante "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico", per quanto qui rileva, demanda alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di "quantificazione dei ricavi normalizzati", limitandosi a riprendere il dettato del richiamato articolo 12, comma 1-quinquies, senza ulteriori specificazioni; né il disegno di legge impone alla Giunta di attenersi ai criteri contenuti nelle linee guida dell'Autorità, benché tale intenzione sembrerebbe emergere dalla relazione di accompagnamento;
- invece, la previsione secondo cui l'aggiornamento proporzionale alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione sia applicato alla sola componente fissa del canone, inserita nel disegno di legge recante "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico", risulta aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida.

RITENUTO CHE:

- sia possibile formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità, in merito al disegno di legge recante "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico" limitatamente alla previsione di cui all'ultimo punto del precedente gruppo di considerati;
- al fine di poter rendere il parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ove non venisse prevista una disposizione nella legge regionale che vincoli la Giunta regionale a conformarsi alle linee guida dell'Autorità, risulti necessario prendere preventiva visione dello schema di deliberazione della Giunta con cui saranno più puntualmente definite le modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico

DELIBERA

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge recante “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico” trasmesso dalla Regione Piemonte con lettera del 21 febbraio 2020, nei termini chiariti in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Piemonte, della propria legge recante “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico”.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini